



COMUNICATO N. 98/L – 9 NOVEMBRE 2022

98/197

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 62/A della F.I.G.C., pubblicato in data 9 Novembre 2022:

Comunicato Ufficiale n. 62/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata la necessità di introdurre gradualmente le sanzioni riguardanti l'assolvimento dei nuovi adempimenti attraverso la previsione di norme transitorie;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

- a) di approvare le modifiche all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A);
- b) di approvare le seguenti norme transitorie:
 - i) le sanzioni riguardanti il mancato pagamento degli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024;
 - ii) le sanzioni riguardanti il mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024.

Publicato in Firenze il 9 Novembre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC**Art. 33****Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera**

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati**, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre** (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il secondo trimestre** (1° ottobre-31 dicembre) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il terzo trimestre** (1° gennaio-31 marzo) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il quarto trimestre** (1° aprile-30 giugno) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati**, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato **versamento** delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a **quelle** precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle** mensilità di agosto e settembre e a **quelle** precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile,

della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) **e a quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) **e a quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) **e a quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati**, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di **una** di **quelle** precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

g) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef**

relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e **a quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e **a quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e **a una di quelle** precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e **a quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- g) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e **a quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e **a quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico**, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati**, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre** (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

- d) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento **delle mensilità dovute per il** quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico**, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati**, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato **versamento** delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a **quelle** precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle** mensilità di agosto e settembre e a **quelle** precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato **versamento delle suddette competenze relative alle mensilità** del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a **quelle** precedenti, ove non **assolte** prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non **adempiamo** agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla **Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate** di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.